

REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/87 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1987****relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1987 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/87⁽⁶⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1987 risulta che i titoli

possono essere rilasciati, per quanto riguarda taluni prodotti, per i quantitativi richiesti e non per quanto riguarda altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1987 e comunicate alla Commissione:

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:
 - carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti:
 - carni della specie bovina, fresche o refrigerate: 0,515 %.
- c) non sono accettate relativamente ai seguenti prodotti:
 - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 58.